

Risposte a quesiti di lettori

QUESITO I

...anch'io mi trovo nelle stesse condizioni del Parroco di cui si parla nel quesito II («La Rivista del Clero Italiano», n. 2, febbraio 1961), ed ho sempre agito come Lei egregiamente insegna.

Però lo Stato Civile al quale mando l'esemplare dell'avvenuto matrimonio per la regolare iscrizione, vuole che unisca all'«atto», anche il documento dell'eseguite pubblicazioni civili dell'altro Comune (di dove è la sposa) cosicchè nel fascicolo del «processetto» alla voce «nulla-osta municipale» rispondo: «sì» ma di fatto non è inserito fra gli incarti, essendo stato mandato al Comune. Chiedo: 1) questa prassi è giusta o sbagliata?; 2) nell'uno e nell'altro caso quali le ragioni?

RISPOSTA

Esiste in proposito una circolare del Ministero della Giustizia del 20 dicembre 1929 n. 2246, in cui si afferma che la trascrizione «degli atti dei matrimoni religiosi celebrati in luogo diverso da quello in cui furono eseguite le pubblicazioni... in virtù di licenza a norma del can. 1097, par. 1, n. 3, o quando la parrocchia estenda la sua giurisdizione sul territorio o su parte del territorio di più Comuni, e gli sposi risiedano in uno dei Comuni dipendenti dalla parrocchia, ma diverso da quello dove ha sede la Chiesa parrocchiale» deve essere fatta nell'ufficio di Stato Civile del Comune, nel cui territorio è stato celebrato il matrimonio.

Questa disposizione è perfettamente conforme a quanto prescrive l'art. 8 cpv. 2 della Legge 27 maggio 1929 n. 847. «L'atto di matrimonio è compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione». Altrettanto dice l'Istruzione della Sacra Congregazione del 1 luglio 1929, art. 31: «Il Comune a cui deve trasmettersi l'atto del matrimonio agli effetti civili è sempre quello in cui il matrimonio è stato celebrato».

La stessa circolare ministeriale del 20-12-1929 prescrive: «Per eseguirsi la trascrizione dovrà peraltro esibirsi il certificato rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge dall'ufficio di Stato Civile del Comune in cui sono state eseguite le pubblicazioni», e questo nei casi in cui il Comune in cui viene celebrato il matrimonio è diverso dal Comune in cui vengono fatte le pubblicazioni. Il certificato di cui si parla è il così detto «nulla osta civile».

Non si tratta quindi solo di prassi ma di prescrizioni ministeriali a cui gli ufficiali di Stato Civile devono conformarsi. Tale prescrizione è ben giustificata dal fatto che l'ufficiale di Stato Civile, che deve eseguire la trascrizione, deve essere ben sicuro che civilmente nulla si opponga alla trascrizione. Per tale sicurezza non gli basta l'affermazione del Parroco che il «nulla osta

civile» è stato concesso, ma gli occorre un documento civile, che è appunto il certificato relativo.

Nessun danno deriva dal fatto che detto certificato non è inserito fra gli incarti del fascicolo del « processetto », perchè il semplice avviso che il matrimonio è stato trascritto nel Registro di Stato Civile è sufficiente per dimostrare che anche civilmente è tutto a posto.

QUESITO II

Il can. 1265 prescrive che nelle chiese ad Oratori dove si conserva la SS. Eucaristia venga celebrata la S. Messa almeno una volta la settimana. E' noto che la legislazione anteriore al Codice prescriveva la celebrazione tutti i giorni. Si domanda quale è la ragione di tale prescrizione e se in oratorio annesso a una comunità di poche suore, dove non è possibile celebrare la S. Messa se non raramente (il Sacramento viene cambiato portandolo dalla chiesa parrocchiale) convenga non tenere la SS. Eucaristia. In realtà sembra questa la logica conseguenza dell'analisi della legge, la quale, mentre rende obbligatoria la celebrazione, non fa nessun obbligo di tenere il Sacramento in Oratorio semipubblico.

RISPOSTA

Secondo il can. 1265, par. 1 la conservazione della SS. Eucaristia, fuori del tempo del S. Sacrificio della Messa, è concessa dalla Chiesa subordinatamente a due condizioni:

1) occorre che qualcuno si assuma l'impegno di aver cura della SS. Eucaristia per impedire che venga profanata. Mentre anticamente, prima del Codice, si richiedeva che vicino alla Chiesa dove si conservava la SS. Eucaristia risiedesse un sacerdote, e solo con un permesso speciale si permetteva che al posto di un sacerdote vi fosse un laico, ora per legge generale è ammesso che risieda presso la Chiesa anche solo un laico sicuro che eserciti la dovuta sorveglianza. La chiave del tabernacolo in cui si conserva il SS. Sacramento deve essere custodita dal Sacerdote;

2) inoltre che all'altare dove si conserva la SS. Eucaristia si celebri, almeno una volta alla settimana la S. Messa. Questa disposizione è prescritta « sub gravi »; se però una volta o l'altra, specie se per giusta causa, si dovesse tralasciare in qualche settimana la celebrazione della S. Messa, non sarebbe peccato grave. Giustamente il richiedente fa notare che prima del Codice era richiesta la celebrazione quotidiana della S. Messa e solo con un permesso speciale si poteva celebrare una sola volta alla settimana.

Non basta quindi cambiare le specie per essere autorizzati a conservare la SS. Eucaristia, anche in un Oratorio semipubblico delle Suore. Il cambiamento delle specie non supplisce la mancanza della celebrazione della Messa richiesta dal can. 1265, 1.

Per il cambiamento delle specie esiste un canone apposito, il can. 1272, che non richiama nè sostituisce il can. 1265.